

RICHIESTE R.I.T.A.

elenco delle informazioni e dei documenti necessari per la validazione della pratica

Per poter richiedere la RITA <u>è necessario essere iscritti alla previdenza complementare da almeno 5 anni e aver terminato il rapporto di lavoro</u>.

	REQUISITI
PER CONTRIBUZIONE	 20 anni di contribuzione complessiva nel regime obbligatorio di appartenenza Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni
PER INOCCUPAZIONE MAGGIORE DI 24 MESI	 Inoccupazione successiva alla cessazione maggiore di 24 mesi Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni

1. Quando inserire la richiesta

Occorre inserire la richiesta almeno 30 giorni dopo la cessazione del rapporto di lavoro, per permettere al Datore il conteggio dell'ultima contribuzione di conguaglio, e comunque <u>entro un termine congruo</u> (individuato in circa 8 mesi), <u>che consenta al Fondo di erogare almeno due rate prima del compimento dell'età della pensione di vecchiaia</u>. Eventuali richieste inserite prima della contribuzione di conguaglio <u>dovranno essere sospese</u>.

2. E' importante sapere che (irrevocabilità, tempistiche, etc..)

- la scelta espressa è da considerarsi irrevocabile fino a diversa disposizione (v. Modulo "Revoca richiesta R.I.T.A." sul sito internet del Fondo);
- i requisiti anagrafici sono verificati con riferimento al momento in cui è eseguita l'analisi della pratica da parte del Fondo pensione. Successivamente, verranno effettuati controlli "a campione" sulle autocertificazioni con richiesta di documenti aggiuntivi;
- la mancanza di uno solo dei requisiti, oppure l'incompleta documentazione comporta l'immediato rigetto della domanda e di impegnarsi a produrre, in caso di richiesta da parte del Fondo, la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese;
- Le rate da erogare sono ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.
- se allocato (in tutto o in parte) in comparti assicurativi non gestiti in quote (es. Comparti Assicurativo Garantito/bis/ter, Assicurativo Tradizionale, Insurance, Garantito ex Carifac, Garantito ex BMP, Assicurativo 5 ex BRE, Assicurativo Ramo I ex UBI/BPB), laddove sia necessario chiedere il disinvestimento alla Compagnia:
 - la liquidazione non potrà essere effettuata con la stessa puntualità possibile per i Comparti Finanziari, ma occorrerà attendere la disponibilità effettiva della liquidità e dei relativi flussi contabili da parte della Compagnia interessata, con inevitabile allungamento dei tempi di erogazione.
 - l'attività delle Compagnie è soggetta ad un blocco operativo, nel trimestre dicembre febbraio, necessario all'aggiornamento delle riserve annuali (comprensive del relativo rendimento), con conseguenti ripercussioni sui tempi dei disinvestimenti, anche nei mesi successivi, per effetto delle domande rimaste in attesa nel periodo, con inevitabile rimodulazione delle scadenze.
- in base alla normativa PSD (nuova Direttiva Europe sui Servizi di Pagamento), l'errata indicazione del codice IBAN potrà determinare la mancata o inesatta esecuzione del bonifico,



senza responsabilità per la banca del beneficiario e il Fondo Pensione qualora la somma venisse accredita sul conto corrente di un soggetto diverso dall'effettivo beneficiario;

il modello CU – Certificazione Unica, è inviato all'indirizzo di residenza indicato in Area Riservata, e sarà spedito per posta ordinaria dal Fondo entro la scadenza di Legge dell'anno successivo a quello di pagamento e si impegna a richiederne copia in caso di mancata ricezione dello stesso entro quindici giorni dalla scadenza annuale di Legge per la trasmissione impegnandosi inoltre a comunicare al Fondo eventuali variazioni di indirizzo, rispetto a quello di residenza indicato, al quale spedire la Certificazione Unica;

Per ulteriori importanti dettagli operativi si rinvia all'attenta lettura delle Faq sulla R.I.T.A. (clicca qui) disponibili anche sul sito internet del Fondo www.fondopensioneintesasanpaolo.it.

3. Comparto di investimento in cui verrà gestita la porzione di montante da destinare alla R.I.T.A

L'aderente ha facoltà scegliere il comparto di destinazione della porzione di capitale da destinare all'erogazione della R.I.T.A, mantenendo invariata l'attuale allocazione oppure, scegliendo il "comparto più prudente" individuato dal Fondo, vale a dire il comparto "FINANZIARIO CONSERVATIVO" ("CONSERVATIVO" dal 1º luglio). Per questo comparto opera dal 1º luglio 2022, la garanzia di restituzione del capitale del 95%.

N.B. **Il comparto potrà essere variato, decorsi 12 mesi dalla richiesta di attivazione della R.I.T.A**. Si consiglia, pertanto, a chi voglia cambiare comparti di investimento, <u>di effettuare prima lo switch della posizione maturata e successivamente (non appena visualizzato il cambio del comparto nel profilo di investimento), procedere all'operazione di inserimento della richiesta di R.I.T.A..</u>

L'eventuale porzione NON dedicata alla R.I.T.A, invece, resterà allocata nei comparti ove già investita

4. ALLEGA ALLA RICHIESTA I SEGUENTI DOCUMENTI:

❖ In caso di scelta tipologia "1 – PER CONTRIBUZIONE"

- Carta di Identità in vigore e codice fiscale;
- <u>Autocertificazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza,</u> a seguito di cessazione dell'attività di lavorativa, resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000 come da fac-simile allegato (clicca qui)
- Conferma della cessazione dell'attività lavorativa: ove il dato non fosse già disponibile, occorre fornire documentazione dalla quale si evinca l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro (es. comunicazione timbrata e firmata dal datore).
- 4 Attestazione della titolarità del conto corrente

* In caso di scelta tipologia "2 - PER INOCCUPAZIONE MAGGIORE DI 24 MESI"

- Carta di Identità in vigore e codice fiscale;
- ➡ <u>Dichiarazione sostitutiva di atto notorio</u> ai sensi del DPR 445 del 2000 <u>dello stato di inoccupazione superiore a 24 mesi e della data di cessazione dell'attività di lavorativa</u>, come da fac-simile allegato <u>(clicca qui)</u>, con firma da autenticare (da pubblico ufficiale quale, ad esempio, Segretario Comunale e dipendente del Comune a ciò facoltizzato, Cancelliere del Tribunale o Notaio).
- Attestazione della titolarità del conto corrente

SE, NECESSARIO, AGGIUNGERE ALLA DOCUMENTAZIONE SOPRA PREVISTA

Nel caso di iscrizione ad altra forma di previdenza complementare, per i quali l'aderente non abbia esercitato il riscatto totale e non intenda effettuare il trasferimento in entrata, per far valere i 5 anni di partecipazione ad un Fondo Pensione, occorre presentare unitamente ai documenti sopra elencati anche idonea dichiarazione del fondo originario di appartenenza attestante la data di adesione e che lo stesso non ha esercitato il riscatto totale.

Per annullare la richiesta appena inserita e non ancora in corso di elaborazione, occorre scrivere attraverso il **FORM**MAIL